

Avv. MAURO BONATO

Vicolo XX Settembre, 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422.582206/411240 - Fax 0422.582009

**COPIA
DA NOTIFICARE**

REP. 453/00



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Treviso

- sezione penale -

Il Giudice

Dr. Francesco PEDOJA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a seguito di dibattimento

nei confronti di

-DALLAVALLE SANDRO n.30.12.43 Castelmassa (RO) - res.

Montebelluna-Via del Solstizio 3-

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 594 I° e II° co., 61 n. 10 c.p. perché, mediante la lettera datata 12.4.99 inviata a Enzo Ruota, consulente tecnico nominato dal giudice nel corso di un giudizio civile, offendeva l'onore e il decoro del Ruota affermando, tra l'altro, che quale CT aveva rappresentato "una realtà distorta, totalmente sbilanciata a favore della controparte", che ai chiarimenti del giudice aveva "risposto in maniera omertosa", che aveva reso delle "false dichiarazioni agli organi inquirenti".

N. 66 9/00 Reg.sent.

N. 434/99 N.R.

N. 270/00 R.G.

N. Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data :

19.7.2000

Depositata in Cancelleria il:

25.7.2000

Il Cancelliere

Notificato estratto al
contumace il:

Il Cancelliere

Appellata il

dal :

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

In Dosson di Casier 14.4.99 (data di ricevimento della lettera)

B) del reato di cui agli artt. 56, 393 c.p. perché, mediante minaccia consistita nell'aver inviato una lettera datata 12.4.99 a Enzo Ruota, consulente tecnico nominato dal giudice nel corso di un giudizio civile, con la quale si prospettava che, se il Ruota non avesse risarcito i danni asseritamente causati dalla sua infedele consulenza, sarebbe stato oggetto di querele, azioni civili, segnalazioni all'albo degli avvocati e periti, agli organi di stampa e ad una non meglio precisata associazione di consumatori, compiva atti idonei diretti in modo univoco ad esercitare un preteso diritto potendo ricorrere al giudice.

In Dosson di Casier 14.4.99 (data di ricevimento della lettera).

Treviso, 7.12.99

Con l'intervento del P.M. dr. Antonio De Lorenzi, dell'avv. Marco Santarcangelo -di fiducia-. E' presente la P.C. assistita dall'avv. Mauro Bonato di TV.

CONCLUSIONI DEL P.M.: chiede sentenza di condanna, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ritenuto più grave il reato sub b), concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 3 di reclusione.

CONCLUSIONI DELLA P.C.: deposita conclusioni scritte e nota spese.

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE: chiede sub a) sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; per quanto riguarda il reato sub b) chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO

Con querela depositata in data 30\4\1999 l'ing. Enzo Ruota, libero professionista nominato C.T.U. nella causa civile promossa avanti questo Tribunale dalla Essedi Studio ed Associati S.a.s. contro la ditta Andreon Arredamenti, esponeva di avere ricevuto in data 14\4\1999 una lettera raccomandata da tale Dallavalle Sandro, socio accomandatario della Essedi e C.T. P. della ricorrente nello svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica, missiva con la quale lo si accusava di avere rappresentato nel suo elaborato tecnico "*una realtà distorta, totalmente sbilanciata a favore della controparte*" e di avere risposto ai chiarimenti disposti dal Giudice Istruttore della causa "*in maniera omertosa*", rendendo altresì "*false dichiarazioni agli organi inquirenti*" nel corso delle indagini iniziate a seguito di un suo esposto.


Il Ruota esponeva inoltre che con la missiva di cui sopra il Dallavalle lo minacciava, se non avesse risarcito i danni asseritamente causati dalla sua infedele consulenza, di querele, azioni civili, segnalazioni agli ordini degli Avvocati e dei periti, agli organi di stampa ed ad una non meglio precisata associazione di consumatori.

Si procedeva conseguentemente a carico del Dallavalle per i reati di ingiuria aggravata e di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona (così derubricata l'originaria imputazione di tentata estorsione).

All'odierno dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato e del querelante - costituitosi parte civile -, all'esito dell'istruttoria dibattimentale - esauritasi con l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali di Ruota Enzo, del dott. Candido Roberto (dirigente della cancelleria civile del Tribunale), dell'Isp. PS Panighel Arturo (che aveva svolto le indagini di PG a seguito dell'esposto presentato contro ignoti dal Dallavalle), di Cavasin Luigi (C.T.P. della ditta Andreon Arredamenti), dell'avv. Bonotto Giovanni (difensore della ditta medesima nella causa civile in oggetto), nonché con l'esame dell'imputato - quest'ultimo é stato riconosciuto responsabile dei reati contestatigli e condannato alla pena di giustizia ed alla rifusione dei danni civilistici in favore della parte civile, come da dispositivo letto alla pubblica udienza del 19\7\2000.

DIRITTO

La ditta Essedi Studio ed Associati S.a.s. aveva richiesto la condanna della Ditta Andreon Arredamenti al pagamento delle proprie spettanze per la



fornitura di un programma informatico di gestione delle attività commerciali della Andreon, eseguita dalla attrice, del valore di circa £. 25.000.000=, ma la convenuta aveva eccepito la assoluta inidoneità del programma fornito, donde la richiesta preliminare di un accertamento tecnico preventivo per il cui svolgimento il Presidente del Tribunale in data 21\12\1989 nominava l'ing. Ruota.

Nel corso di tale atto istruttorio veniva eseguita una copia di backup dei programmi presso la ditta Andreon - contenuta in due cassette - ed altra copia presso la Essedi - contenuta in altra cassetta.

Ad esaurimento dell'incarico del C.T.U. e depositato il relativo elaborato tecnico, le cassette di backup venivano, anziché conservate nel fascicolo di ufficio presso la Cancelleria del Tribunale, ritirate da una segretaria dello studio dell'avv. Manuel di Treviso, per conto del quale la causa era stata seguita dall'avv. Bonotto.

Tale circostanza - anomala - veniva a conoscenza delle parti interessate nel momento in cui, nominato C.T.U. per lo svolgimento della effettiva consulenza di "merito" in data 18\1\1996 dal G.I. dott. Sartorio, l'ing. Ruota non risultava in grado di reperire le cassette in oggetto.

Il Dallavalle, venuto a conoscenza di tale circostanza ed insospettitosi a suo dire per il fatto che le cassette risultavano prive degli originali sigilli e non conformi a quelle a suo tempo registrate, attese le risultanze della C.T.U. a lui contrarie, rivolgeva istanza a mezzo del proprio legale - all'epoca era difeso dall'avv. Battistella dello studio avv. Mognon - al G.I. perché volesse richiedere al C.T.U. chiarimenti in merito ai fatti esposti.

L'ing. Ruota provvedeva al deposito dei chiarimenti scritti, precisando che a suo dire non aveva rilevato alcuna anomalia nelle cassette di backup e che risultava estremamente improbabile - ma non impossibile - che il contenuto delle cassette fosse stato alterato.

Poiché la causa civile proseguiva con le abituali lungaggini, le parti decidevano di rivolgersi consensualmente per l'esperimento di una transazione alla *Curia Mercatorum* presso la locale C.C.I.A.A. che nominava l'avv. De Rosa quale arbitratore; peraltro i tentativi di conciliazione non davano alcun esito positivo (onde le parti attualmente si trovano ancora in attesa).

Con la lettera 12\4\1999 l'odierno imputato, stanco dei tempi per il recupero del proprio credito ed avendo dato esito negativo le indagini preliminari avviate a seguito dei suoi esposti, richiedeva direttamente all'ing. Ruota il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento asseritamente illegittimo del C.T.U., minacciando in caso contrario l'attivazione di mezzi di pubblicità del comportamento non corretto del Ruota.

In ordine ai reati ascritti valgono le seguenti considerazioni:

Capo A) - ingiuria aggravata- il reato sussiste in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, giacché il contenuto obiettivamente e pesantemente offensivo delle espressioni usate esclude di per sé l'ammissione della *exceptio veritatis* di cui all'art. 596 c.III° n.1 C.P., così come espressamente previsto dall'ult. cpv. stesso art. (pur dovendosi comunque precisare che nessuna prova certa il Dallavalle ha fornito degli addebiti mossi al C.T.U.).

Capo B) - esercizio arbitrario -in ordine all'elemento soggettivo l'imputato voleva effettivamente far valere i suoi presunti diritti, avendo egli la consapevolezza di richiedere quanto presumeva gli fosse dovuto, era cioè egli consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento di un giusto profitto - in tal senso va escluso il dolo tipico del reato di estorsione (cfr. Cass Sez. II sent. N. 9121/96 e n. 65801/99); quanto all'elemento oggettivo l'azione minacciata rientrava in senso lato nei poteri esercitabili dal Giudice, essendo ben possibile un risarcimento anche nelle forme della pubblicazione della sentenza di condanna e con la partecipazione a titolo di intervento volontario *ad adjuvandum* di eventuali associazioni di consumatori.

Ne consegue che il Dallavalle va riconosciuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli che, per la contestualità dei fatti e per l'identità del disegno criminoso che li lega, andranno unificati nel vincolo della continuazione.

Ai fini della determinazione della pena, considerato reato più grave quello di cui al capo B) e quantificata la pena ex art. 133 C.P. in mesi 6 di reclusione , ridotta a mesi 3 per applicazione dell'art. 56 C.P., ridotta ulteriormente a mesi 2 per concessione delle attenuanti generiche - in considerazione dell'incensuratezza dell'imputato -, la stessa va aumentata a quella finale di mesi 3 per effetto della continuazione con il capo A).

La pena detentiva può essere ex art. 53 L.689/81 convertita nella pena pecuniaria della multa pari a £. 6.750.000= (£. 2.250.000= per ogni mese- in tal senso vi é un errore materiale nel dispositivo che riporta la pena pecuniaria per ciascun mese anziché quella complessiva-).

La condanna comporta quella al pagamento delle spese processuali, nonché quella al risarcimento del danno civilistico subito dalla parte civile, danno quantificabile come esclusivo danno morale (in considerazione dei gravi e gratuiti apprezzamenti in ordine alla correttezza professionale del Ruota) nella somma complessiva di £. 25.000.000= (venticinquemilioni) oltre le spese di costituzione e rappresentanza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Visti gli artt. 533 e 535 C.P.P.

dichiara l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e, unificati i reati nel vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena mesi 3 di reclusione, oltre le spese processuali.

Visto l'art. 53 L.689/81, sostituisce la pena detentiva con la pena pecuniaria della multa di £. 2.250.000=.

Visti gli artt. 538 e 541 CPP

condanna l'imputato al risarcimento del danno che liquida in £. 25.000.000 a titolo di danno morale a favore della parte civile Ruota Enzo.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che liquida in £. 6.838.400= più IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza.

Treviso, li 19\07\2000.

IL GIUDICE



Comunicato al P.G. di Venezia
a mezzo Racq. A.R. in data

1.8.2000

Con atto in data 10.10.2000 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Bergamo del giudice il 12.10.2000 e qui pervenuto il 17.10.2000 e viene annesso N. 00300078579-8 di Sp. Maria Santovincenza di Bergamo del giudice. In fine di fiducia dell'imputato, ha interposto appello avverso la presente sentenza.

Colp
M...

Visti gli artt. 533 e 535 C.P.P.

chiara l'imputato responsabile dei reati ascrittigli e, unificati i reati nel
ncolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche,
condanna alla pena mesi 3 di reclusione, oltre le spese processuali.


isto l'art. 53 L.689/81, sostituisce la pena detentiva con la pena pecuniaria
ella multa di £. 2.250.000=.

Visti gli artt. 538 e 541 CPP

condanna l'imputato al risarcimento del danno che liquida in £. 25.000.000
titolo di danno morale a favore della parte civile Ruota Enzo.

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e
ppresentanza della parte civile che liquida in £. 6.838.400= più IVA e
PA.

issa il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza.



Treviso, li 19/07/2000.

REGISTRATO A TREVISO

Il
di N° Giud.

IL DIRETTORE
Giuseppe Tollo

B.M. 1001 14.62
REG. 1131 387,00
TSP. 0041 372
TOS. 1.6 405,34

Comunicato al P.G. di Venezia
a mezzo Racc. A.R. in data 1.8.2000

IL GIUDICE
l.v.



Registrato e debito al N° 236/06 Mod. 0
a Treviso il 9 GIU. 2006 al N° mod. 71 MF

*Come atto es. data 10.10.2000 riportato nelle Cancellerie
del Tribunale di Bergamo del foglio il 12.10.2000 e qui
prevento il 17.10.2000 e viene annunciato N. 00300078579-8
l'Avv. Marco Santoro nel foglio. Infine
si pubblica dell'imputato, le interposte appello avverso
la presente sentenza.*

*Colp
M...*

È copia conforme all'originale
Treviso, 30.5.06
IL CANCELLIERE



Con sentenza del 20.1.06 la Corte
d'Appello assolve e' imputato del reato
sub B) purchè si fatto non sussista
l'obbligo NRP per prescrizione per il
reato sub A) -

Conferma la statuizione di risarcimen-
to del danno alla p.c. riducendo
l'imputato ad € 7.000 - Conferma
l'appello ree e ripudiere le spese
alla p.c. costituite che equivoce in
€ 1.500 oltre IVA e CPA.
Sul danno imbecosito € 8.300 -

Lauren

